

In secondo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente gli artt. 2 e 4 della sua decisione n. 99/50, i diritti della difesa della ricorrente e il principio di imparzialità nello svolgimento delle indagini, combinato con il principio di buona amministrazione, durante lo svolgimento delle indagini preliminari nei confronti della ricorrente. Tale comportamento ha provocato alla ricorrente danni morali, ma anche rilevanti danni materiali, poiché, in base agli elementi d'indagine, la ricorrente è stata rinviata a giudizio dinanzi alle autorità giudiziarie lussemburghesi e ha sostenuto spese elevate.

In terzo luogo, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine e il principio di buona amministrazione poiché non ha fornito alle autorità giudiziarie lussemburghesi elementi che erano a sua disposizione e che erano di enorme importanza per il proscioglimento della ricorrente dalle accuse a suo carico. La ricorrente fa valere, poi, che tali elementi riguardavano la questione dei congedi del personale della Corte dei conti e che, se fossero stati forniti da quest'ultimo, avrebbero evitato il suo rinvio dinanzi al giudice istruttore e al giudice penale lussemburghese e avrebbero condotto alla riabilitazione del suo onore e della sua reputazione.

In quarto luogo, secondo la ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il principio di imparzialità e di buona amministrazione nel giudicare in merito al rinvio della ricorrente dinanzi all'autorità giudiziaria. Tale comportamento ha provocato danni morali ancora maggiori alla ricorrente.

In quinto luogo, secondo quanto asserito dalla ricorrente, la Corte dei conti ha violato manifestamente il dovere di sollecitudine, avendo omesso di adottare una decisione ufficiale di proscioglimento della ricorrente e di riabilitare l'onore della sig.ra Nikolaou dopo la sua assoluzione. Tale omissione ha causato la persistenza di dubbi in relazione all'innocenza della sig.ra Nikolaou e danni morali ulteriori a quest'ultima.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2000, n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU 2001, L 8, pag. 1)

Ricorso proposto il 24 giugno 2009 — Schröder/UAMI — Hansson (Lemon Symphony).

(Causa T-242/09)

(2009/C 205/77)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ralf Schröder (Lüdinghausen, Germania) (rappresentanti: T. Leidereiter e W.-A. Schmidt. Rechtsanwälte)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Jørn Hansson (Søndersø, Danimarca)

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione di ricorso del convenuto;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Privativa comunitaria per ritrovati vegetali in questione: Lemon Symphony

Titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali: Jørn Hansson

Decisione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali impugnata dinanzi alla commissione di ricorso: diniego della dichiarazione di nullità della privativa per ritrovati vegetali per Lemon Symphony ai sensi dell'art. 20, n. 1, lett. a) del regolamento (CE) n. 2100/94 (¹)

Ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso: il ricorrente

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti:

- violazione dell'art. 76 del regolamento (CE) n. 2100/94 e di tutti i principi generali riconosciuti nell'ambito delle regole processuali di cui all'art. 81 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso non ha chiarito a sufficienza le circostanze fattuali che dovevano essere esaminate nell'ambito della decisione impugnata;
- violazione dell'art. 20, n. 1, lett. a) e dell'art. 7 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso ha evidentemente errato nel ritenere che il ricorrente non avesse dimostrato che ricorrevano i presupposti di cui all'art. 20 n. 1, lett. a), disconoscendo in tal modo la portata normativa di dette disposizioni;
- violazione dell'art. 75 del regolamento n. 2100/94, in quanto la commissione di ricorso avrebbe basato la sua decisione su motivi in merito ai quali il ricorrente non avrebbe potuto prendere posizione prima dell'adozione della decisione stessa;
- violazione dell'art. 63, nn. 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1239/95 (²), in quanto nel corso dell'udienza non sarebbe stato redatto un verbale corretto.

(¹) Regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1).

(²) Regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 1995, n. 1239, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (GU L 121, pag. 37).